




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

**CONAF
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
PER L'ASSEGNAZIONE
DEL SERVIZIO DI COSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
(CIG _____:)**





Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. (CIG:)



ART. 1 - Oggetto dell'appalto, caratteristiche del servizio e valore stimato

Il Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (nel seguito anche CONAF), Ente pubblico non economico, in attuazione all'obbligo assicurativo previsto dalla Legge 4 settembre 2011, n. 148, nonché dal Regolamento CONAF n.1/2013 intende affidare a un Broker iscritto al Registro Unico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, relativamente alle polizze stipulate e da stipularsi dal CONAF a favore proprio e a favore degli Iscritti all'Albo, nonché per la individuazione del contenuto di polizze in convenzione per la categoria, compresa la gestione dei sinistri.

La prestazione del Broker individuato dalla predetta selezione sarà remunerata, solo ed esclusivamente, dalle provvigioni corrisposte dalla Compagnie di assicurazioni, nella misura della percentuale indicata nell'offerta economica del concorrente aggiudicatario.

In maniera esemplificativa e non esaustiva sono richieste le seguenti prestazioni:


A) Servizio di Consulenza:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
2. elaborazione di Piani di Lavoro, assistenza nella predisposizione della documentazione di gara (disciplinare, capitolati, bando, allegati) e nella gestione delle formalità legate alla tempistica e allo svolgimento delle gare in previsione delle procedure a evidenza pubblica che dovranno essere indette per l'aggiudicazione della Polizza Collettiva professionale ad adesione a Contraenza CONAF e di ogni altra polizza o convenzione stipulata dal CONAF;
3. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti gli obblighi assicurativi delle libere professioni;

B) Servizio di brokeraggio:

1. gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale, controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
2. gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli Assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) ed informando il CONAF;
3. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassume gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine. Con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori.

Il Valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti e servizi, ai sensi dell'art.29 del d.lgs 12 aprile 2006 n.163, si presume pari a euro 100.000,00 (centomila/00) per anno e per il periodo contrattuale di tre anni ad euro 300.000,00






Ministero della Giustizia

(trecentomila/00) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di ripetizione di servizi analoghi per eguale periodo (ex art.57 co.5 d.lgs 12 aprile 2006 n.163).

E' di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker.



ART. 2 - Durata e decorrenza dell'incarico

L'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e avrà durata triennale, più eventuale opzione di procedura negoziata ex art. 57 comma 5 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per un ulteriore triennio, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del CONAF, il broker si impegna, ove richiesto dal CONAF, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente.

ART. 3 - Corrispettivo del servizio


Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF che assicura tutti i professionisti, verrà remunerato mediante applicazione di una provvigione fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto (compresa l'opzione di ripetizione) come da indicazioni di gara.

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel caso di Convenzione ad adesione volontaria non comporterà per il Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle indicate nell'offerta economica della presente procedura di affidamento.

ART. 4- Svolgimento dell'incarico

Il CONAF autorizza il broker a intrattenere rapporti direttamente con gli Assicuratori ferma restando l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente (entro i limiti imposti dalla Legge), la sottoscrizione dei contratti di Assicurazione e di ogni altro documento inerente la gestione del programma assicurativo. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti del CONAF né è in grado di impegnare lo stesso a nessun titolo salvo esplicita e specifica autorizzazione.

Il broker assisterà il CONAF nella preparazione delle procedure di acquisto di servizi assicurativi, utilizzando le forme previste dal Codice degli Appalti Pubblici, nel rispetto delle rispettive competenze e peculiarità. In particolare il broker assisterà il CONAF nella redazione della documentazione di gara e nell'espletamento delle formalità legate alla pubblicazione dei rispettivi





Ministero della Giustizia

bandi, che verranno gestiti in piena autonomia dal CONAF secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3

ART. 5 - Pagamento dei premi assicurativi

Il CONAF e/o gli Assicurati individuali provvederanno al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al Broker verrà considerata a tutti gli effetti pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il Broker si impegna a rilasciare al CONAF e/o agli Assicurati individuali tutti i documenti comprovanti pagamenti di premio debitamente quietanzati.

Il Broker sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa nel caso in cui non provveda al versamento dei premi, pagati dal CONAF e/o dagli Assicurati individuali, agli Assicuratori entro il termine indicato in polizza.

ART. 6 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del CONAF;
- garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti; mettere a disposizione del CONAF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il CONAF si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver preventivamente consultato il Broker; rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Broker;
- indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale;
- mettere a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.

ART. 7 – Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, per colpa del Broker, e fatta salva la possibilità di richiesta dei maggiori danni, sono previste le seguenti penali, la cui applicazione è di esclusiva facoltà del CONAF:

- ritardo nella trasmissione dei documenti necessari (es. bozze bando di gara, capitolato, disciplinare di gara, lettera di invito, schema di contratto, modulistica, etc.) all'espletamento delle



procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi assicurativi: Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo a partire da 120 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo;

- ritardo nei tempi di risposta alle richieste della Stazione Appaltante: Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito con lettera da CONAF.



ART. 8 Risoluzione del contratto

Il CONAF ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata (A/R) con effetto immediato, qualora si siano verificati i seguenti casi:

- a) frode o grave negligenza dell'aggiudicatario, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento;
- c) cessione del contratto o subappalto;
- d) eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda).

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il CONAF procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell'aggiudicatario inadempiente. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento della Stazione Appaltante i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

ART. 9 - Subappalto e cessione del contratto – divieto

Per la particolare tipologia della prestazione oggetto del presente contratto l'impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire in proprio le prestazioni contrattuali.

ART. 10 - Cauzione definitiva

Il Broker aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, costituita preferibilmente mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica secondo le forme e le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 75 del citato Decreto.

Tale cauzione dovrà essere prestata entro 30 giorni dal termine di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento del presente servizio.

La cauzione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la clausola di operatività entro trenta giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante.





ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari



Al fine di ottemperare alle disposizioni della L. n. 136/2010, il Broker si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario, presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il CONAF correlate al presente appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c.

Il Broker assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D. Lgs. 196/2003).


ART. 12 -Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:

- a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
- b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con l'utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
- d) l'eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell'ammissione comporterà l'esclusione dalla gara;
- d) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- e) il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- f) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento designato.

ART. 13 – Controversie

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti l'osservanza, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti di gara, qualora non sia possibile comporre in via bonaria e transattiva, si indica quale foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Per la definizione di eventuali controversie, inerenti gli atti delle procedure di affidamento è ammesso eventuale ricorso, previo esperimento di tentativo di composizione bonaria e transattiva, entro i termini di cui all'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo (D-Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) in via esclusiva al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

6

ART. 14 - Norma di rinvio

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati in corso d'opera.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato, nel regolamento di esecuzione della legge stessa, nel D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi", nel D. Lgs. 209/2005, relativo al Codice delle Assicurazioni private, nel Codice civile nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto in quanto applicabili.

